



Sindacato
Nazionale
Autonomo
Lavoratori
Scuela

CONF. S. A. L.
Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it

Web: www.snals.it/tv

AVVIO E CHIUSURA ANNO SCOLASTICO: IL PERSONALE DOCENTE NON È TENUTO AL SERVIZIO QUANDO NON C'È ATTIVITÀ DIDATTICA PROGRAMMATA

In riferimento alle richieste di chiarimento che alla fine di ogni anno scolastico pervengono al sindacato, si ribadisce che **non sussiste da parte dei docenti alcun obbligo ad essere presenti a scuola dopo il termine o prima dell'inizio delle lezioni** quando non c'è attività didattica, né sono previste riunioni dal piano annuale delle attività (*attività funzionali*).

L'**attività dei docenti**, infatti, è normata dal contratto nazionale di lavoro, che **non prevede impegni orari settimanali, ma specifiche "attività d'insegnamento"** (*sulla base del calendario scolastico regionale*) e **"attività funzionali all'insegnamento"**.

Qualsiasi altra attività rientra nelle "attività aggiuntive", quindi, le eventuali ore di lavoro eccedenti devono essere pagate a parte.

Rientra in quest'ultima categoria la presenza a scuola imposta al personale docente al termine e all'inizio delle lezioni (fino al 30 giugno e dal primo di settembre) da alcuni Dirigenti scolastici, ma questa deve essere obbligatoriamente collegata ad una specifica attività programmata e approvata dal Collegio dei docenti, nonché appositamente finanziata dal fondo d'istituto.

La questione è stata già chiarita più volte con note ministeriali (cfr. nota MIUR prot. n. 1972 del 30.06.1980) e sentenze (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava "... Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974"; la sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004 ed una successiva sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli (R.G. 5344/2006), hanno disposto che, durante la sospensione dell'attività didattica, possano essere effettuate solo attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti).

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla sede SNALS di Treviso.

Treviso, 5 giugno 2019

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci